

ECC.MI SENATORI DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA

Osservazioni sul Decreto Legge n.31/2021
e proposte emendative per la legge di conversione

L'avv. Antonio Tafuri, Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, a seguito dell'audizione odierna, sottopone alle SS.LL. le seguenti osservazioni e proposte

1)

Sull'art. 2 comma 3, centralizzare presso il Ministero la formulazione dei **quesiti per la prima prova**, così da garantire uniformità ed evitare che le questioni giuridiche e pratiche siano necessariamente legate a specificità territoriali diverse da quelle dove opera e si è esercitato il candidato. La formulazione dei quesiti potrebbe essere demandata ai Commissari per la creazione di una banca dati nazionale dalla quale estrarre in sede di esame il tema.

2)

Sull'art. 2 comma 4, aumentare ad 1 ora dal momento della dettatura del quesito il tempo a disposizione del candidato per l'esame preliminare, allo scopo di consentire un corretto e completo studio del caso sottoposto.

3)

Sempre con riferimento alla prima prova, **sull'art. 4 comma 1**, atteso che l'esame sarà svolto con le modalità da remoto e che quindi è superato il dato geografico, prevedere un **sorteggio su base nazionale delle commissioni preposte ad esaminare i candidati**. Non vi è, infatti, necessità di agganciare le sottocommissioni competenti alla residenza del candidato perché, prevedendo un unico riferimento centralizzato di tutte le commissioni la omogeneità di dimensioni fra le Corti di Appello diventa un dato ininfluente. Ciò permetterebbe anche di rendere più uniforme su base nazionale i criteri e le modalità di valutazione dei candidati e di evitare o limitare le disparità tra le diverse Corti di Appello di percentuali di ammessi e respinti.

4)

All'art. 2 comma 2, quando si parla di "materia regolata da..." eliminare il riferimento al codice civile, al codice penale e al diritto amministrativo e sostituire con l'espressione "materia civile", "materia penale" e "materia amministrativa". Ciò per evitare fraintendimenti sulla esclusione degli aspetti procedurali.

5)

Sull'art. 2 comma 5 lettera a), a proposito della seconda prova orale, prevedere che il candidato possa **scegliere anche la materia già prescelta nella prima prova orale**, in quanto appare contraddittorio che il tirocinante che abbia svolto la pratica in un determinato settore non possa essere interrogato proprio sulla materia che con ogni probabilità costituirà il centro della sua professione.

6)

All'art. 3, prevedere espressamente la fungibilità dei commissari di esame se necessario al fine di raggiungere il quorum costitutivo della sottocommissione.

Ciò per evitare il ripetersi dei frequenti rinvii di ufficio delle prove per assenza dei commissari (verificatisi soprattutto con riferimento ai componenti nominati fra i professori universitari)

7)

Infine, si concorda con la soluzione proposta da altri Colleghi sulla semplificazione dell'esame e quindi lo **svolgimento delle due prove in un'unica sessione**.

Napoli, 25 marzo 2021

Avv. Antonio Tafuri